

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro I - Disposizioni generali**  
**Titolo VI - Degli atti processuali**

### **Art. 162 Pronuncia sulla nullità.**

Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.

Se la nullità degli atti del processo è imputabile al cancelliere, all'ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa può condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullità a norma dell'[articolo 60](#), n. 2.